

A417 - T-LINK/GRANDI NAVI VELOCI

Provvedimento n. 20472

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 novembre 2009;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 14-*bis*;

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTI gli articoli 10 e 82 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTO il procedimento avviato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, con delibera del 6 agosto 2009, nei confronti della società Grandi Navi Veloci S.p.A., volto ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE;

VISTA l'istanza di misure cautelari presentata in data 13 ottobre 2009 da parte di T-Link di Navigazione S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria è stata avviata il 6 agosto 2009, a seguito di una denuncia da parte di T-Link, nella quale la società segnalava l'adozione da parte di GNV di una strategia unitaria fortemente aggressiva ed anticoncorrenziale, volta a reprimere sul nascere l'affermazione di una concorrenza effettiva sulla rotta interessata dal nuovo ingresso. La strategia si sarebbe manifestata in una serie di comportamenti idonei a configurare un abuso di posizione dominante finalizzato ad estromettere dal mercato il nuovo concorrente.

2. In particolare, GNV avrebbe posto sistematicamente in essere condotte escludenti, quali: *i)* un incremento strategico della propria capacità di trasporto merci realizzato attraverso l'introduzione di due nuove imbarcazioni sulla rotta PA-GE, al fine precipuo di contrastare l'ingresso sul mercato da parte di T-Link; *ii)* sconti selettivi specificamente mirati alle imprese di autotrasporto che avessero mostrato interesse per i servizi resi dal nuovo entrante, e aventi valenza predatoria, uniti alla minaccia di ritorsioni commerciali su altre rotte; *iii)* un'attività di turbativa volta ad ostacolare/ritardare l'ingresso di T-Link sul mercato del trasporto marittimo di linea di passeggeri, svolta per il tramite della società partecipata Stazioni Marittime S.p.A., unico terminalista fino ad oggi autorizzato ad esercire traffico passeggeri nel porto di Genova.

3. Le informazioni offerte dal denunciante e quelle raccolte dalla Direzione davano una prima conferma della fondatezza delle condotte contestate, configurando una possibile violazione dell'articolo 82 del Trattato CE.

II. L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

4. Ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, introdotto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Autorità può deliberare l'adozione di misure cautelari. Secondo quanto indicato nella Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, l'adozione di misure cautelari può avvenire laddove sia accertata *i)* l'esistenza della probabile sussistenza di un'infrazione (c.d. requisito del *fumus boni iuris*) e *ii)* l'idoneità del comportamento contestato a produrre un danno grave ed irreparabile alla concorrenza (c.d. requisito del *periculum in mora*).

5. Sulla base di quanto sin qui accertato nell'ambito del procedimento istruttorio, si ritiene che nel caso di specie siano *prima facie* ricorrenti i presupposti per l'adozione di misure cautelari ai sensi della normativa citata.

6. Quanto alla sussistenza del *fumus boni iuris*, le evidenze fin qui raccolte confermano e rafforzano l'ipotesi di illecito formulata in sede di avvio del procedimento, relativa all'esistenza di condotte con effetti potenzialmente escludenti poste in essere da GNV ai danni di T-Link.

7. In particolare, è confermato l'utilizzo da parte di GNV di due navi aggiuntive nei mesi estivi, in cui si realizza buona parte del fatturato annuale; qualunque ostacolo posto all'attività del nuovo entrante in tale periodo è dunque in grado di incidere in modo rilevante e duraturo sulla redditività della stessa. Tale incremento di capacità produttiva sembrerebbe avere natura predatoria. Al riguardo, GNV, [omissis]¹.

8. Appare, inoltre, confermato che la strategia escludente di GNV, oltre che sul significativo aumento di capacità durante i mesi estivi, si fonda anche su una politica commerciale particolarmente aggressiva nei confronti dei principali

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

clienti acquisiti da T-Link. L'insieme di sconti selettivi non legati alle quantità e la minaccia di ritorsioni anche sulle altre rotte operate sembrano rendere le offerte di GNV difficilmente replicabili.

9. Quanto alla sussistenza del *periculum in mora*, T-Link lamenta il grave deteriorarsi della situazione economica e finanziaria, ricollegandolo al perpetuarsi delle condotte abusive di GNV. Il rischio della imminente e definitiva estromissione di T-Link dal mercato è documentato, in particolare, dalle recenti deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 5 novembre 2009.

10. In tale occasione, sono state deliberate la riduzione dell'attività sociale, sospendendo con effetto immediato l'esercizio della nave Maria Grazia Onorato, e la prosecuzione dell'attività solo con la nave T-Rex 1, limitatamente al periodo per cui è già stato pagato il nolo. In conseguenza di tali decisioni, il numero di corse settimanali operate dalla società è sceso da 12 a 6, con conseguente dimezzamento dei volumi trasportati.

Contestualmente, è stata prevista l'assemblea straordinaria dei soci in prima convocazione il 24 novembre 2009, nel corso della quale si dovrà deliberare in merito alla ricapitalizzazione della società ovvero alla sua liquidazione, che comporterebbe l'immediata sospensione delle linee.

CONSIDERATO che nel caso di specie sussiste il presupposto del *fumus boni iuris* stanti le evidenze probatorie emerse relativamente all'esistenza di una strategia abusiva di carattere escludente posta in essere attraverso un incremento strategico di capacità, nonché mediante politiche commerciali aggressive basate anche su sconti commisurati non solo alle quantità e su azioni ritorsive;

CONSIDERATO che nel caso di specie sussiste, altresì, il presupposto del *periculum in mora*, rappresentato dal prodursi, in assenza di un tempestivo intervento dell'Autorità, di un danno grave ed irreparabile per la concorrenza. Tale danno è rappresentato in particolare dal rischio concreto di imminente uscita dal mercato di T-Link, in assenza in un intervento tempestivo dell'Autorità, attesi il già avvenuto dimezzamento dell'attività di tale operatore e l'imminenza dell'assemblea straordinaria dei soci convocata per deliberare sulla liquidazione della Società;

RITENUTO che il danno di T-Link si traduce inevitabilmente in un danno alla concorrenza, poiché la possibilità di riconferire al mercato un'alternativa concorrenziale dipende, al momento, dal permanere dell'offerta di T-Link, operatore che appare in grado di offrire, a prezzi competitivi, servizi di qualità quantomeno comparabile con quelli offerti dall'ex monopolista;

RITENUTO pertanto che nel caso di specie sussistono entrambi i presupposti per un intervento cautelare dell'Autorità nelle more del procedimento ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

RITENUTO che la particolare imminenza del *periculum in mora* imponga che l'esercizio del diritto di difesa debba svolgersi in tempi brevi e tali, quindi, da non pregiudicare il carattere preventivo dell'intervento cautelare;

DELIBERA

a) l'avvio del sub-procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;

b) che le Parti potranno esercitare il diritto di essere sentite dinanzi al Collegio nel corso dell'audizione che avrà luogo il giorno 25 novembre 2009 alle ore 15.00 presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sita in piazza Verdi 6/a, Roma;

c) che il responsabile del procedimento cautelare è la dott.ssa Stefania Di Girolamo, responsabile del procedimento principale;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Generale per la Concorrenza – Direzione Agroalimentare e Trasporti di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persona da esse delegata.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

